

Spett.le MIUR,

in nome e per conto della dr.ssa Cristiano Maria Anna, nata a il 24.02.1979 e residente in () alla via Bovio, 4 , che conferisce regolare mandato, si espone quanto segue:

la dr.ssa Cristiano Maria Anna, a seguito di domanda di partecipazione al piano assunzionale fase C, L. 107/2015, veniva assegnata presso IC Caivano (NA) istituto Comprensivo " S. M. Milani" ;

*-successivamente presentava domanda obbligatoria di mobilità territoriale per l' anno scolastico 2016/2017 (in detta istanza, l' attuale ricorrente indicava il Comune di ricongiungimento nel Comune di Caivano (NA), le certificazioni e i titoli posseduti, e dichiarava parimenti **di avere diritto alla tutela delle esigenze di famiglia essendo coniugata e genitrice di due figli minori**, ovvero Emiliano Angela, nata a il 14.07.2006 ed Emiliano Vincenzo, nato a il 09.07.2011), (indicava altresì gli ambiti per la mobilità, in particolare dal n.° 01 al n.° 14 tutti e solo gli ambiti della Campania con precedenza da Campania 0018 a seguire);*

A seguito di tale domanda, la ricorrente riceveva assegnazione presso IC scuola " De Curtis", su posto comune primaria- ambito 00004 Roma (indicata al n.° 20 delle preferenze espresse in termini degli ambiti);

-che il posto di lavoro è raggiungibile solo attraverso un percorso di circa 4 ore di viaggio all'andata e 4 ore di viaggio al ritorno e con il cambio di 4 mezzi pubblici;

-che non avendo mai ricevuto, nonostante richiesto, né trasferimento , né assegnazione provvisoria, essendo la docente madre di due figli minori degli anni 12, di cui uno di appena 6 anni e

1 , dunque oggettivamente impossibilitata a raggiungere il posto di lavoro, senza apportare nocumento ai figli (), per l'anno 2016 ha usufruito di congedo parentale.

Con la mobilità 2017/2018 riproponeva la legittima domanda di trasferimento al fine di essere assegnata in un posto di scuola primaria nel Comune di residenza o altro nella provincia di Napoli e/o Caserta, domanda puntualmente negata così come l'ulteriore domanda di assegnazione provvisoria, tanto nella legittima speranza di poter lavorare e contestualmente attendere ai bisogni primari della famiglia, stante la presenza di due figli minori in un'età particolarmente delicata e la necessità di accudire il padre

-che alla docente Sig.ra Cristiano, non risulta riconosciuto, nonostante spettante, il punteggio maturato con l'insegnamento pre ruolo nella scuola

paritaria, ove la stessa ha prestato servizio per svariati anni, totalizzando un punteggio per ulteriori 42 punti.

-che sono svariate le pronunce dei Tribunali che hanno riconosciuto come legittima la pretesa delle docenti di vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio prestato nelle paritarie (cfr da ultimo ordinanze del Tribunale di S. Maria C.V.patrocinate dal sottoscritto procuratore nei giudizi recanti i nn° Rg .6119/2017 Dott.ssa Ricchezza e 2775/2017 Dott.ssa Paglionico);

-che dall' esame della pubblicazione dei provvedimenti di assegnazioni provvisorie consultabili sul sito del CSA, risultano assegnati posti temporanei nella medesima classe di concorso a docenti con punteggi inferiori rispetto a quello posseduto dalla ricorrente, e viceversa, la ricorrente pur possedendo un punteggio di gran lunga superiore e titolo di precedenza per le comprovate esigenze di famiglia, non ha ottenuto neppure provvedimento di assegnazione provvisoria;

-che il provvedimento adottato dal CSA appare palesemente illegittimo per i motivi che di seguito si diranno e con il presente atto, la sig.ra Cristiano come in atti rappresentata e difesa, ne chiede l' immediata rettifica e/o annullamento, chiedendo al contempo di esperire rituale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Scuola 2017, come richiamato dal comma 2 art. 17 CCNI mobilità docenti, e di essere ascoltata per suffragare le motivazioni del sopradescritto ricorso e/o in subordine di consentire all'Amministrazione di esercitare in autotutela provvedimento di rettifica inteso all'accoglimento della presente istanza:

MOTIVI

in via preliminare chiede anche ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di conoscere e acquisire tutta la documentazione inerente i destinatari dell'assegnazione provvisoria sulla scuola primaria nella provincia di Caserta e di Napoli, che hanno ottenuto il provvedimento favorevole, pur possedendo un punteggio inferiore all' attuale ricorrente e di conoscere i titoli di precedenza indicati da altri docenti, di cui si chiede accurata verifica ed esame degli stessi, in particolare verifica della documentazione prodotta, al fine di accertare l' effettiva convivenza con familiare disabile e l'attuale titolarità

che è provvedimento sottoposto a visite di verifiche e revisioni a cura dell' Inps, e pertanto modificabile;

sempre in via preliminare si chiede di conoscere l' effettiva disponibilità delle cattedre ancora presenti in tutti gli ambiti indicati dalla ricorrente all'atto della domanda di trasferimento per l' anno scolastico 2017/2018 e precisamente chiedendo l' immediata verifica presso gli istituti presenti negli ambiti e se vi sia disponibilità anche per assegnazione provvisoria destinata non solo all'insegnamento del posto comune ma anche per la realizzazione di progetti formativi, ovvero sul potenziamento della materia, secondo le nuove disposizioni dell'offerta formativa di ogni singolo Istituto, - chiede altresì un' immediata verifica se sia possibile l' assegnazione provvisoria anche su cattedre che prevedono il completamento di ore presso altro istituto con riempimento delle ore, in uno degli ambiti prescelti dalla ricorrente, nonché la disponibilità anche su posti di sostegno senza titolo (in deroga), in quanto come da recente pronunce del Tribunale di Reggio Emilia n. 180 del 23.01.2017 e n. 848 del 27.03.2017 si è stabilito che “ *nell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazioni provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto*”.

-chiede altresì la verifica se presso gli istituti di scuola primaria, presenti negli ambiti Campania indicati dalla Sig.ra Cristiano vi sia disponibilità di assegnazione provvisoria su sostegno, cui la ricorrente ne chiede l' assegnazione , avendo in precedenza il Miur fatto applicazione di tale disposizione per altri casi, per ottemperare alle ripetute domande di assegnazione provvisoria e considerata l'ampia disponibilità dei posti sul sostegno ;

In ogni caso la Sig.ra Cristiano ha diritto all'assegnazione definitiva negli ambiti di Campania indicati nella domanda di trasferimento per motivi di illegittimità e disparità di trattamento che saranno meglio esposti nella sede giudiziaria, e ha diritto **all' assegnazione provvisoria** nella provincia di Napoli e/o Caserta per il titolo di precedenza indicato ovvero lo svolgimento della funzione di genitorialità per la crescita dei figli minori , che costituisce un diritto inviolabile che deve essere tutelato in ogni sede ed in particolare dall' Amministrazione pubblica, trattandosi della necessità di tutelare esigenze della funzione genitoriale che trova il proprio fondamento in valori che protetti a livello costituzionale, quali il diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 cost), e la tutela della maternità ed infanzia (art. 31 co2 Cost).

Risulta, altresì, l'illegittimità delle recenti assegnazioni provvisorie di cui non è dato sapere i criteri adottati ai fini della concessione per taluni docenti e la contestuale negazione per altri.

In ogni caso, riservandosi di agire nelle opportune sedi per ogni altra azione per la tutela del diritto della docente Cristiano a vedersi assegnato l'ambito spettante in Provincia di Napoli e/o Caserta in questa sede, in via PRINCIPALE, **si chiede di procedere con immediatezza alla verifica delle assegnazioni provvisorie nella scuola primaria, come indicato in premessa, alla verifica delle disponibilità di cattedre o spezzoni di orario cumulabili nello stesso ambito, all'utilizzazione su posto comune o di sostegno negli ambiti della provincia di Napoli e/o Caserta onde consentire alla docente Cristiano, per l'anno 2017, 2018, di espletare la funzione genitoriale dei figli minori che altrimenti sarebbe compromessa dal provvedimento di reiezione adottato dal MIUR.** Ad abundantiam si segnala l'ordinanza del Tribunale di Trani del 16/09/2016, che non ha esitato ad emettere ordinanza di accoglimento ad un insegnante, ritenendo sussistenti le comprovate esigenze del periculum in mora e gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile in quanto **"la lontananza dei due figli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro bisogni immediati con danno ingiusto alla loro crescita e formazione e allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute su tutto il nucleo della famiglia, che costituisce bene fondamentale della nostra società."**

Tale lesione è tanto più grave, considerata che è possibile l'assegnazione provvisoria dell'istante nella provincia anche su spezzoni di cattedre o su sostegno, se si procedesse con immediatezza ad una esatta verifica delle disponibilità di tutti gli Istituti di scuola primaria della Provincia di Napoli e/o di Caserta.

Tanto premesso e ritenuto, l'istante come in atti rappresentata e difesa esercita richiesta di tentativo di conciliazione al fine di suffragare la propria tesi difensiva intesa ad ottenere immediatamente l'assegnazione provvisoria nella provincia di Napoli e/o di Caserta per le motivazioni esposte, salvo azione giudiziaria intesa ad ottenere, avendone diritto, la titolarità nell'ambito della Campania.

Con l'avvertenza che trascorso il termine di 5 giorni senza alcun riscontro da parte dell'amministrazione si procederà ad azionare i rimedi di legge, con aggravio di spese che cederanno tutti a carico dell'Amministrazione resistente.

Con riserva di meglio dedurre ed illustrare e produrre idonea documentazione. Si confida nell'accoglimento dell'istanza.

F/To

Avv. Luisa Petrone

La Sig.ra Cristiano elegge domicilio presso lo Studio dell' avvocato Luisa Petrone in Aversa alla via Michelangelo n. 151 e chiede di essere avvisata presso il seguente indirizzo pec:

luisa.petrone@avvocatismcv.it